AIMAG S.P.A
Via M. Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/28111 – C.F. e P.I.00664670361 – E- mail: info@aimag.it

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO) DEI FANGHI BIOLOGICI DISIDRATATI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE (CARPI, CORREGGIO, SOLIERA, CAMPOGALLIANO) DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI CARPI SITUATO IN VIA BERTUZZA 8/A A SAN MARINO DI CARPI (MO).

OGGETTO

Le attività oggetto dell'aggiudicazione, come meglio precisate di seguito, consistono:

1. Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento finale di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - CER 19.08.05 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **in impianti che effettuano operazioni di recupero definite come R ai sensi dell'allegato C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati. (prestazione principale)

   L'oggetto "*il destino finale deve essere individuato in impianti che effettuano operazioni di recupero definite come R ai sensi dell'allegato C, alla parte IV del D.lgs. 152/2006*" deve essere rigidamente inteso come impianto di destino finale in cui viene effettuata l'attività di recupero, per cui non possono essere ammesse eventuali proposte di esclusiva messa in riserva di rifiuti senza l' individuazione esplicita di un impianto in cui viene effettuato il successivo effettivo trattamento finalizzato al recupero dei fanghi, né chiaramente l'invio diretto in agricoltura.

2. Prestazioni di trasporto (prestazione secondaria)

3. Spostamento cassoni da contabilizzare in economia, relativamente alle categorie rifiuto CER 19.08.05 (attività opzionale)

CPV:

90513800-4 servizio di trattamento fanghi

90513700-3 servizio di trasporto fanghi

Codice CIG: B5E831D210

PROCEDURA DELL'APPALTO

Procedura Aperta art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la commessa non è suddivisibile in lotti e occorre garantire l'unicità e l'omogeneità delle prestazioni.

IMPORTO APPALTO

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta, IVA esclusa a:

- Euro 1.120.000,00 (diconsi Euro unmilionecentoventimila/00) per la prima annualità
- Euro 840.000,00 (diconsi Euro ottocentoquarantamila/00) per la seconda annualità, a seguito di eventuale rinnovo

Si stima che la durata contrattuale sarà di circa 1 anno (e di un'ulteriore annualità in caso di rinnovo), decorrenti dalla data di stipula del "Contratto d'appalto". Il servizio, in caso di urgenza, per potrà avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs 36/2023.

Aimag si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un altro anno a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, determinando così un importo complessivo dell'appalto a base di gara, comprensivo del periodo di rinnovo, pari a 1.960.000,00 (diconsi Euro unmilionenovecentosessantamila/00) di cui € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento) di oneri di sicurezza complessivi.

Si stima che i costi della manodopera annuale siano pari ad Euro 120.000,00 (diconsi euro Centoventimila/00), con riferimento alla prima annualità d'appalto e stimando:

- i costi medi orari di trasporto e invio a destino finale sulla base dei quantitativi di fango prodotto atteso sulla prima annualità;
- contratto di riferimento per attività primaria: CCNL Servizi Ambientali;
- contratto di riferimento per attività secondaria: CCNL Servizi Ambientali/Trasporto e logistica.

I contratti collettivi applicabili in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del D.lgs.36/2023 risultano essere Servizi Ambientali/trasporto e logistica fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di AIMAG S.p.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E STATO IMPIANTISTICO

La caratterizzazione quali-quantitativa del fango a cui rifarsi per la presentazione dell'offerta è quella allegata al presente disciplinare. A seguito di tale analisi, il codice rifiuti attribuito è il:

EER 19.08.05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

In sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante di ciascun punto di conferimento per recupero attestante, in relazione al certificato di analisi sopra menzionato, la conformità del campione del fango ai requisiti previsti dalle autorizzazioni dei siti, comprensiva anche dei quantitativi massimi autorizzati (si rimanda al prosieguo per maggior dettaglio in merito alla documentazione amministrativa richiesta) al ricevimento sia annuali che giornalieri e/o qualunque altra prescrizione ponderale vincolata a qualsiasi altra frequenza temporale, unitamente alla copia delle planimetrie degli impianti con indicate le zone di conferimento dei fanghi oggetto di questo appalto, dei successivi trattamenti e delle aree di stoccaggio.

L'elaborato planimetrico e fotografico allegato al presente disciplinare si intende rappresentativo delle condizioni impiantistiche in essere in ordine alla logistica di "presa" dei cassoni, del punto di scarico e delle aree di manovra disponibili.

SOPRALLUOGO

Sarà possibile effettuare un sopralluogo, non obbligatorio, presso il sito, previo appuntamento telefonico o mail da concordare con Giorgia Bariani (cell.3357723632, giorgia.bariani@aimag.it) o Andrea Mazzola (cell.3316672414, andrea.mazzola@aimag.it).

All'atto del sopralluogo i partecipanti potranno disporre, qualora interessati, di campioni di fango appartenenti allo stesso lotto produttivo.
Al sopralluogo per conto dell'Impresa potranno essere ammessi esclusivamente, previa produzione di idonea documentazione attestante le relative qualità e qualifiche:

a) il rappresentante legale o uno dei direttori tecnici;
b) un delegato del legale rappresentante munito di apposita delega scritta, da esibire all'atto del sopralluogo. A tale riguardo il Committente accetterà deleghe rilasciate esclusivamente ad un lavoratore dipendente regolarmente assunto dall'impresa o ad un tecnico esterno, purché non abbia effettuato altri sopralluoghi relativi al presente appalto per conto di altre imprese.

In fase di sopralluogo l'impresa potrà prendere visione del punto di carico e di tutte le condizioni di prelievo in ordine alla gestione della logistica di "presa" dei cassoni.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art.108 del D. Lgs. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DOTAZIONE TECNICA PER GARA TELEMATICA

Il responsabile unico del progetto è il Dott. Gianluca Valentini.

Per lo svolgimento della gara, AIMAG si avvale della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche solo "Portale") disponibile all'URL https://procurement.aimag.it.

Per poter partecipare alla gara è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:

I. Ambiente:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come esplicitato di seguito.

II. Collegamento Internet:
È consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore. Risoluzione schermo minima 1366 x 768. Se l'accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. L'URL corrispondente alla piattaforma eProcurement, che ha un IP statico associato, può essere inserito nell'elenco dei siti "trusted" (white list).

III. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet):
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 60+, Safari 12 for MacOS
Non raccomandato Microsoft Internet Explorer 11

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero 02/124121303.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio, pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129). Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di concorrente costituito da imprese riunite, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento;
- in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione e abilitazione al portale, gli operatori economici

dovranno:
1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Richieste di Offerta", e poi cliccare su "RDO per tutti";
2. accedere alla gara telematica;
3. selezionare il tasto "Esprimi interesse";
4. scaricare la documentazione di gara (area "Allegati")
5. [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
6. [Solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare, all'interno dell'area "Mie RDO".
Una volta espletate tali attività, l'Impresa, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su "Invia Risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;

L'Impresa potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: "Pubblicata").
Inoltre, una e-mail inviata all'Impresa all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

L'Impresa potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione, rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa.

Si invita l'Impresa ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Con la trasmissione telematica della risposta, l'Impresa accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Gestore del Sistema al Numero 02/124121303.

Aimag non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare di gara e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Aimag può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

Aimag si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. lgs 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. Aimag verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui agli art.li 94 e 95 del D. lgs 36/2023 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del D. lgs 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato A), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

In particolare, si precisa che qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 co. 1 del D.lgs. n.36/2023 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del D. lgs 36/2023 i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
Aimag verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Aimag e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del lotto di partecipazione alla gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Copia dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi unitamente alla copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasporti attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi.

c) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria, alla categoria 4 classe D o superiore per il codice C.E.R. 190805 per tutti i mezzi che saranno utilizzati per effettuare il servizio di appalto.

d) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria e classe richiesti in relazione all'attività di intermediazione categoria 8 classe D o superiore, oppure impianto di diretta titolarità. **In quest'ultimo caso, si richiede la presentazione di copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino dei fanghi, comprensiva della fidejussione o dichiarazione di non essere tenuti alla presentazione della stessa, all'attività recupero, con capacità di trattamento non inferiore a 40.000 t/anno per il CER oggetto di appalto.**

e) Certificazione del versamento annuale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

f) Per l'attività di trasporto iscrizione alla white list alla Prefettura competente.

Non è ammesso l'avvalimento di processi ed attività che prevedano requisiti di carattere normativo soggettivi, quali per esempio i requisiti inerenti al possesso dell'iscrizione all'Albo gestore ambientale ai sensi dell'art.212 del D.lgs 156/2006.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

a) Esecuzione servizi analoghi.
Il concorrente deve aver eseguito, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi quelli oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a € 1.900.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del Committente, l'oggetto del contratto, le prestazioni eseguite, il periodo di esecuzione e l'importo fatturato.

Il requisito dei servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

a) fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quelli di indizione della procedura di gara almeno pari 2 volte il valore dell'appalto posto a base di gara (il valore dell'appalto posto a base di gara è pari ad euro 1.960.000,00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito del fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nella busta della documentazione amministrativa va altresì inserito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa mediante utilizzo del modulo ***"Domanda di partecipazione - Modello A"*** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione dì conformità all'originale, secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Sottoscrizione dell'offerta" con la quale il sottoscrittore attesti quanto sopra.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che possono assumere una delle forme di cui all'art.65.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12.

In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A alla Lettera-Disciplinare**, sottoscritta digitalmente dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 con dichiarazione indica per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione indica se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è

idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del d.lgs 36/2023 le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa alla presente lettera/disciplinare dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

PER I SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO IL PROPRIO CONTRIBUTO NELLA PRECEDENTE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

La Stazione appaltante rende disponibili, in tempo utile alla partecipazione al procedimento selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione da operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le abbiano fornite nell'interesse di specifici operatori economici. In ogni caso, la stazione appaltante, può limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio né per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'ausiliario deve:
- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3;

- possedere i requisiti i di cui al paragrafo 5.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dal presente Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del dlgs 36/2023:
- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di avvalimento per sopperire al possesso della qualificazione SOA al contratto di avvalimento va allegata la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.
Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Avvalimento con indicazione di consorzio/ consorzio stabile come impresa ausiliaria
In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A al disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART 99 DEL D.LGS 36/2023)

Aimag verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del dlgs 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023.
Con le medesime modalità di cui al comma precedente, Aimag verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 pt
Offerta economica	30 pt
Totale	100 pt

PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALLE OFFERTE: PUNTI DISPONIBILI 100

Il punteggio attribuito alle singole offerte pervenute sarà determinato dalla seguente formula:

Punteggio totale= PE + PT

Dove

PE = punteggio economico (max 30 punti)
PT = punteggio tecnico (max 70 punti)

OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

L'impresa concorrente dovrà presentare una relazione tecnica, sottoscritta digitalmente, indicante:

a) Descrizione delle modalità operative per la gestione ordinaria del servizio e dichiarazione del numero di punti di conferimento per attività di **recupero** (attività prevalente) disponibili nell'ordinario regime esecutivo e dei relativi quantitativi autorizzati. L'impresa concorrente dovrà presentare copia delle autorizzazioni di tutti i siti proposti per attività di recupero unitamente alle garanzie fidejussorie accettate dall'ente preposto al rilascio dell'atto autorizzativo. Per ciascun atto autorizzativo, documentazione comprovante l'invio della domanda di rinnovo qualora all'atto di presentazione dell'offerta si ricadesse nei termini previsti per la relativa predisposizione. In caso di mancata presentazione della copia dell'autorizzazione, o della domanda di rinnovo, e delle garanzie fidejussorie, il punto di conferimento non

verrà conteggiato.

b) Per la minimizzazione dell'impatto ambientale e la riduzione delle emissioni durante i trasporti: per ogni impianto di recupero proposto dovrà essere indicata l'ubicazione e la distanza da percorrere, calcolata rispetto al sito di Carpi Via Bertuzza 8, per il raggiungimento dell'impianto di destino secondo il percorso più rapido proposto da sistemi di navigazione gratuitamente fruibili e il quantitativo di fango annualmente trattato presso ciascun sito. Le informazioni dovranno essere fornite compilando la seguente tabella.

	Impianto di destino	**Tipologia (RECUPERO)**	**tonn fango/anno**	**Distanza dal luogo di produzione**
1				
2				
3				
...				
n				

La somma delle quantità di fango complessivamente indicate dovrà essere pari a 8.000t, in caso di eccedenza verranno esclusi i fanghi, eccedenti le 8.000t, attribuiti all'impianto con distanza inferiore. In caso di valore complessivo inferiore alle 8.000t, la differenza verrà attribuita all'impianto proposto alla maggior distanza.

c) Descrizione delle modalità operative per la gestione straordinaria del servizio con dichiarazione del numero di punti di conferimento per attività di **recupero e/o smaltimento** disponibili in caso di necessità di gestione in emergenza del servizio, e dei quantitativi massimi destinabili agli stessi. Si rimanda al prosieguo del presente documento per approfondimenti in merito ai quantitativi.

d) Elenco di massimo 5 automezzi, con data di prima immatricolazione, da comprovare mediante allegazione del libretto di circolazione, selezionati per lo svolgimento del servizio di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 del Capitolato. Gli automezzi indicati in offerta saranno i soli ammessi ad accedere in via esclusiva ai siti di trattamento, salvo i casi espressamente previsti al successivo paragrafo 3. In caso di mancata presentazione del libretto, il mezzo non sarà valutato.

e) Descrizione delle modalità operative per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio, con riferimento ai tempi di risposta e alla modalità di intervento. Indicazione degli eventuali siti di per lo smaltimento/recupero alternativo dei fanghi da gestire in emergenza, sia per eventuali divergenze qualitative che quantitative rispetto a quanto indicato in Capitolato, comprensivi dei quantitativi massimi annui inviabili e la tipologia di attività di smaltimento.

Il punteggio tecnico massimo verrà attribuito per ciascuno dei sub criteri di natura quantitativa sotto riportati e sarà pari a:

$$PT = PT1 + PT2 + PT3 + PT4 + PT5$$

1. Indicazione numero di punti di conferimento **(attività di recupero)** che verranno messi a disposizione per lo svolgimento dell'appalto per attività di cui al punto 1) dell'art.1 del Capitolato (attività prevalente) e disponibili nell'ordinario regime esecutivo (**max 15 punti**). Si richiede di indicare fino a un massimo di 5 siti di destino, e si precisa che, ove dove venisse dichiarato un numero di impianti superiore a 5, il massimo punteggio assegnato sarà comunque pari a 15.

Verrà assegnato un punteggio PT1 di 15 punti al concorrente che proporrà il maggior numero di punti di conferimento per attività di recupero, posti i limiti di cui al precedente paragrafo.
Alle rimanenti offerte il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula non lineare:

$$PT1 = 15 \times (Po/P1)^{0,5}$$

dove:

- PT1 è il punteggio da assegnare;
- P0 numero di impianti di recupero proposti;
- P1 numero di impianti di recupero proposti dal concorrente proponente il maggior numero di impianti.

2. Per ogni impianto proposto al punto precedente dovrà essere indicata l'ubicazione e la distanza da percorrere, calcolata rispetto al sito di Carpi Via Bertuzza 8, per il raggiungimento dell'impianto di recupero secondo il percorso più rapido proposto da sistemi di navigazione gratuitamente fruibili e il quantitativo di fango annualmente trattato presso ciascun sito. Le informazioni dovranno essere fornite compilando la seguente tabella.

	Impianto di destino	**Tipologia attività di recupero**	**tonn fango/anno**	**Distanza dal luogo di produzione**
1				
2				
3				
...				
n				

Fermo restando il carattere vincolante dei quantitativi annui indicati all'Art.2 del Capitolato quali necessità per la Stazione Appaltante di invio a impianto di destino, la somma delle quantità di fango complessivamente indicate nella tabella non dovrà essere superiore a 8.000t, ovvero al quantitativo massimo atteso in produzione nella prima annualità dell'appalto; in caso di eccedenza verranno esclusi i fanghi, eccedenti le 8.000t, attribuiti all'impianto con distanza inferiore. In caso di valore complessivo inferiore alle 8.000t, la differenza verrà attribuita all'impianto proposto alla maggior distanza.
Per quanto riguarda gli impianti segnalati per attività di recupero il punteggio sarà calcolato come segue:

$$D_{MEDIAs} = (\sum(\text{tonn fango})_i \times \text{distanza}_i) / \sum(\text{tonn fango})$$

dove:

- $(\text{tonn fango})_i$ è il quantitativo di fanghi che si dichiara di inviare all'impianto di recupero i-mo proposto
- distanza_i è la distanza tra l'impianto di recupero i-mo e il depuratore di Carpi calcolato secondo il percorso più rapido
- $\sum(\text{tonn fango})$ è il quantitativo di fango che si dichiara di inviare complessivamente a recupero (non superiore a 8.000 t/anno).

Al concorrente per il quale risulterà minore il valore della distanza D_{MEDIA} verranno attribuiti 15 punti. Alle rimanenti il punteggio verrà assegnato come segue:

$$PT2 = (D_{MEDIA,\,MIN} \times 15 / D_{MEDIA,\,J})$$

3. Età media degli automezzi (trattori) impiegati per il trasporto riferito all'attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art.1 del capitolato **(max 4 punti)**.
Alla proposta che riporterà la MINORE ETA' MEDIA degli automezzi (trattori) impiegati per lo svolgimento dell'attività di cui ai punti 1 e 2 del Csa dell'art. 1 verranno assegnati 4 punti.
La MINORE ETA' MEDIA verrà calcolata operando la media aritmetica della data di prima

immatricolazione di ciascuno degli automezzi indicati nella relazione Alle rimanenti proposte il punteggio verrà assegnato come segue:

$$PT3 = E1 \times 4 / E0$$

dove:

- PT3 = punteggio da assegnare
- E0 = età media proposta degli automezzi (trattori) espressa in mesi
- E1 = minore età media degli automezzi (trattori) espressa in mesi

Fermo restando l'onere di disporre, a pena di esclusione, di almeno n. 3 automezzi come previsto dall'art. 19 del capitolato e dal punto 29 della domanda di partecipazione, e che di detti 3 automezzi non si richiede, ai fini della partecipazione alla gara, la presentazione dei relativi libretti di circolazione, si precisa che, ai fini del calcolo dell'età media, verranno considerate le date di prima immatricolazione risultanti dai libretti di circolazione degli automezzi indicati nella relazione dal concorrente, da un nr. minimo di 3 fino a un nr. massimo di 5 unità; in caso di indicazione di un numero di automezzi in misura superiore a 5 unità, si terranno in considerazione, ai fini della valutazione, solo i 5 mezzi indicati con età maggiore. Nel caso in cui l'operatore intendesse procedere alla sostituzione degli automezzi indicati nella relazione, o a immettere nuovi automezzi durante la fase esecutiva della commessa, si specifica che l'ACCESSO al sito oggetto dell'appalto sarà consentito ai "nuovi" automezzi indicati solo se la relativa data di immatricolazione, comprovabile mediante allegazione del libretto di circolazione, sarà pari o inferiore al valore di ETA' MEDIA degli automezzi indicati in sede di offerta.

4. Gestione delle emergenze: massimo quantitativo di rifiuti inviabile ad impianti che effettuano attività di smaltimento o recuperi alternativi (**max 20 punti**).
   Nell'ambito di emergenze, quali ad esempio, ma non limitatamente a, divergenze qualitative del fango disidratato rispetto a quanto atteso, e premesso che non è possibile, al momento della redazione della presente documentazione, prevedere con ulteriore margine di confidenza i quantitativi correlabili a tali emergenze, si ritiene plausibile, in questa fase, indicare che il quantitativo massimo da gestire in modalità straordinarie sia pari a 800 t/anno, ovvero il 10% della produzione indicata per la prima annualità di contratto all'Art.2 del Capriolato.

   Per ogni impianto proposto dovrà essere indicata l'attività di smaltimento effettuata e il quantitativo massimo di fango destinabile annuo, posti i limiti di cui sopra. Le informazioni dovranno essere fornite compilando la seguente tabella

	Impianto di destino per gestione emergenze	**Tipologia attività**	**tonn fango/anno**
1			
2			
3			
...			
n			

La somma delle quantità di fango complessivamente indicate in tabella, pena assegnazione di punteggio PT4 pari a 0, non dovrà essere superiore a 800 t/anno.
Il punteggio PT4 sarà assegnato come segue:

- Nel caso in cui il Concorrente proponga l'invio, per il quantitativo massimo già indicato, di fanghi da gestire in emergenza presso impianto di recupero, saranno assegnati 20 punti;
- Nel caso in cui il Concorrente proponga l'invio, per il quantitativo massimo già indicato, di fanghi da gestire in emergenza presso impianto di smaltimento diverso da discarica, saranno assegnati 14 punti;

- Nel caso in cui il Concorrente proponga l'invio, per il quantitativo massimo già indicato, di fanghi da gestire in emergenza presso impianto di smaltimento a discarica, saranno assegnati 7 punti;
- Nel caso in cui il Concorrente proponga l'invio, per quantitativi variabili e fermo restando il quantitativo massimo già indicato, di fanghi da gestire in emergenza presso impianto di recupero e/o smaltimento a discarica e/o diverso da discarica, sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$PT4 = (Q_R /800 \times 20)+(Q_R /800 \times 14)+(Q_R /800 \times 7)$$

Dove:

- Q_R= quantitativo dichiarato [t/anno] di fanghi inviati in emergenza a impianto di recupero;
- Q_S= quantitativo dichiarato [t/anno] di fanghi inviati in emergenza a impianto di smaltimento diverso da discarica;
- Q_R= quantitativo dichiarato [t/anno] di fanghi inviati in emergenza a discarica.

5. Gestione attività ordinaria e straordinaria (**max 16 punti**).
   Modalità operative nella gestione ordinaria del servizio per l'espletamento del servizio posto a base di gara e descrizione della gestione di attività straordinarie con riferimento ai tempi di risposta e alla modalità di intervento.
   Il punteggio PT5 sarà attribuito, fino ad un massimo di 16 punti, sulla base dei seguenti elementi:
   - gestione in qualità delle operazioni (a titolo esemplificativo: tempi di risposta a fronte di una variazione dei programmi precedentemente comunicati, modalità di comunicazione con i referenti da parte del personale Aimag, reperibilità del personale referente ecc...) **punti max 4.**
   - gestione delle operazioni dal punto di vista della sicurezza **punti max 3.**
   - disponibilità di cassoni di dimensioni diverse rispetto a quelli previsti nel CSA (indicare tipologia, ovvero la dimensione, dei cassoni e tempi di fornitura degli stessi) **punti max 2.**
   - disponibilità ad autorizzare il conferimento presso gli impianti di recupero e/o smaltimento individuati attraverso diverso trasportatore individuato dalla Stazione Appaltante (indicare tempi necessari per attivare omologa di accesso presso gli impianti di recupero e/o smaltimento con diverso trasportatore) **punti max 3.**
   - disponibilità a individuare ulteriori destinazioni di riserva in caso di inadeguatezza qualitativa dei fanghi (indicare eventuali impianti presso i quali il Concorrente si impegna a valutare la disponibilità di ricezione dei fanghi nel caso in cui le caratteristiche degli stessi rendessero impossibile il recupero e/o smaltimento presso gli impianti individuati) **punti max 4**.

L'attribuzione del punteggio per tale criterio avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico).
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile.
Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito al criterio. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi sopra indicato sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico, così come saranno utilizzati per la valutazione delle offerte:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0.8
Discreto	0.6
Sufficiente	0.4

Insufficiente	0

OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

L'Offerta economica, in carta semplice, sottoscritta digitalmente, dovrà indicare la denominazione, ragione sociale, sede della ditta e partita IVA, (in caso di ATI detti elementi sono riferiti a tutte le imprese associate), il ribasso percentuale sui prezzi unitari posto a base di gara (espresso in %, in cifre ed in lettere) riportati nella tabella sotto allegata.

Il ribasso percentuale risultante dalla compilazione della dichiarazione di offerta dovrà essere ribadito nel campo di offerta disponibile a video all'interno della Busta Economica. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in lettere all'interno dell'allegato e il ribasso percentuale indicato a video, prevarrà il primo.

Il punteggio economico (PE) massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà relativamente alla voce di prezzo P1 relativa all'attività di seguito specificata, il ribasso percentuale maggiore.

P1	**Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento finale** di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - CER 19.08.05 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **in impianti che effettuano operazioni di recupero definite come R ai sensi dell'allegato C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati **(Attività prevalente e secondaria)** Per un quantitativo stimato di 8.000,00 (ottomila) tonnellate/anno per la prima annualità; Per un quantitativo stimato di 6.000,00 (seimila) tonnellate/anno per la seconda annualità, in caso di rinnovo; Tariffa tutto compreso (raccolta in vasca semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento finale - recupero e/o smaltimento in casi emergenziali) ***Euro 140,00 (€ centoquaranta/00) / tonnellata***
P2	**Spostamento cassoni da contabilizzare in economia,** **(Attività opzionale)** ***Euro 62,00 (sessantadue/00)/ora***

Sebbene venga chiesto di valorizzare in termini di ribasso percentuale anche la voce di prezzo P2, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla voce di prezzo P1 in quanto trattasi della prestazione essenziale del contratto, rispetto alla quale la voce di prezzo P2 ha carattere accessorio ed eventualmente attivabile su richiesta di Aimag S.p.A., esclusivamente in corso di esecuzione del contratto al verificarsi di specifiche esigenze.

AVVERTENZA: sono ammesse SOLO OFFERTE IN RIBASSO, pertanto, il ribasso percentuale offerto in cifre, inserito all'interno del portale secondo le modalità sopra indicate, deve essere, per ciascuna posizione, superiore a zero (ribasso percentuale minimo = 0,001).
Inoltre, NON sono ammesse offerte sottoposte a condizione.
Il mancato rispetto delle citate prescrizioni sarà causa di esclusione dalla gara.

L'impresa dovrà, altresì, indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e i costi propri della manodopera.

L'offerta economica, tramite l'utilizzo del modello allegato, dovrà indicare la denominazione, ragione sociale, sede della ditta e partita IVA, (in caso di ATI detti elementi sono riferiti a tutte le imprese associate) ed indicare, così in cifre come in lettere, la diminuzione percentuale unica offerta sull'importo complessivo a base d'appalto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Alla migliore offerta economica verranno assegnati 30 punti. Alle rimanenti offerte il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$P= [(Pb/Po)*30]$$

dove:

P =è il punteggio da assegnare;

Pb = è il ribasso offerto;

Po = è il ribasso migliore.

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere superiore alla base d'asta. Non saranno inoltre prese in considerazione, ed i concorrenti verranno esclusi dalla gara, offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Il calcolo verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
L'offerta sarà valutata esclusivamente sul prezzo complessivo offerto. Saranno ammesse solo offerte al ribasso.
La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato dato dalla derivante somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e dall'offerta economica.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a portale, entro e non oltre

Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 12:00:00.

L'orario di riferimento è esclusivamente quello che si legge sulla schermata del Portale e non quello del singolo computer dal quale si effettua l'invio.

Considerato che la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto e che l'operazione di trasmissione del plico telematico può richiedere anche qualche minuto per l'elaborazione a seconda delle dimensioni dei files contenuti nelle varie buste, si invita gli operatori ad avviare le attività di invio dell'offerta con adeguato anticipo onde evitare la mancata trasmissione per decorso del termine.

L' "***OFFERTA***" è composta da:

BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa;
BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica;
BUSTA DIGITALE C - Offerta economica.

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Contenuto della busta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) **IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DIMOSTRATO MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO,** utilizzando il DGUE "documento di gara unico europeo", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione dì conformità all'originale.

Nel caso di:
- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- consorzi ordinari di concorrenti;
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- gruppo europeo di interesse economico o GEIE
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabili;

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Le autodichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riportate sulla parte III, lett. A, B, C, e D del DGUE allegato alla documentazione di gara.

La parte II, del DGUE deve contenere le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione, riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

Nelle informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (parte II lettera B), inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico **attualmente in carica**, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale), i soggetti da indicare sono i seguenti:

1) titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2) socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3) soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice
4) membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;
5) Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
6) Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 tramite la compilazione del modello allegato. Per società di altro Stato membro non residente in Italia si applica la previsione di cui al comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023

3) CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria deve essere intestata ad AIMAG Spa con indicazione dello specifico oggetto della gara e per un importo di Euro **39.200,00** (corrispondente al 2,00% - due/00 per cento - dell'importo a base di gara) e **sottoscritta digitalmente sia da parte dell'impresa concorrente che del garante.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

d) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara la motivazione della riduzione e inserisce copia delle certificazioni.**

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le riduzioni della cauzione provvisoria sono consentite solo se **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. sono in possesso della certificazione di qualità. In tal caso, **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. dovranno allegare copia delle rispettive certificazioni del sistema di qualità in corso di validità.
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la cauzione provvisoria deve essere contratta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. In alternativa è ammessa l'intestazione alla sola Capogruppo-Mandataria a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutte le imprese del costituendo raggruppamento che devono essere singolarmente identificate ed espressamente indicate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le fideiussioni e le polizze assicurative devono essere accompagnate da documentazione utile a dimostrare l'autenticità della firma (identità) del sottoscrittore del titolo di garanzia, nonché la qualifica e i poteri di firma di quest'ultimo (per sottoscrittore si intende l'agente, il broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia); da tale documento, quindi, dovranno risultare chiaramente gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di impegnare il garante.
Tale adempimento può essere assolto mediante dichiarazione sostitutiva accompagnata da documento di identità valido del dichiarante (art. 46 c.1. lett. u), dpr 445/2000) oppure mediante autentica notarile.

4) Ricevuta dell'avvenuto pagamento contribuzione ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

5) Domanda di partecipazione secondo il Modello A.

6) Copia dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi unitamente alla copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasporti attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi.

7) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria, alla categoria 4 classe D o superiore per il codice C.E.R. 190805 per tutti i mezzi che saranno utilizzati per effettuare il servizio di appalto.

8) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria e classe richiesti in relazione all'attività di intermediazione categoria 8 classe D o superiore, oppure impianto di diretta titolarità. **In quest'ultimo caso, si richiede la presentazione di copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino dei fanghi, comprensiva della fidejussione o dichiarazione di non essere tenuti alla presentazione della stessa, all'attività recupero, con capacità di trattamento non inferiore a 40.000 t/anno per il CER oggetto di appalto.**

9) Certificazione del versamento annuale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

10) Iscrizione alla white list alla Prefettura competente.

Non è ammesso l'avvalimento di processi ed attività che prevedano requisiti di carattere normativo soggettivi, quali per esempio i requisiti inerenti al possesso dell'iscrizione all'Albo gestore ambientale ai sensi dell'art.212 del D.lgs 156/2006.

In caso di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei di imprese, costituendi o costituiti, nella suddetta busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo **"SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA"** dai Legali Rappresentanti o Procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente L'IMPEGNO ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà ii contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa già costituiti, deve essere allegata copia del relativo ATTO DI COSTITUZIONE rispondente, per forma e contenuti, alle vigenti norme di legge nonché ai requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito.
Si precisa che, le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte di un R.T.I., costituendo o costituito, che devono essere indicate in sede di offerta.
Le prestazioni oggetto dell'appalto sono eseguite secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

Busta "B": OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere:

- Una relazione tecnica sottoscritta digitalmente contenente le informazioni esplicitamente richieste.

- (OPZIONALE) Nell'offerta tecnica l'operatore economico che intenda applicare un CCNL diverso da quello/i indicati da AIMAG deve indicare nell'offerta una dichiarazione indicante le modalità e le giustificazioni con le quali l'operatore economico assicura l'equivalenza delle tutele (retributive e normative) qualora applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla committente nei documenti di gara.

La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annuale;

b) indennità di contingenza;

c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive.

e) eventuali ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

e) durata del periodo di prova;

f) durata del periodo di preavviso;

g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

l) monte ore di permessi retribuiti;

m) disciplina relativa alla bilateralità;

n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;

o) previdenza integrativa;

p) sanità integrativa.

A pena di esclusione nessun elemento economico deve essere inserito nella busta della documentazione tecnica da cui possa risalirsi al prezzo offerto.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare, fornendo documenti e relazioni tali da consentire, alla Commissione, le successive valutazioni e la definizione dei relativi punteggi.

Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"

I documenti da includere nella busta B "Risposta Economica" sono i seguenti:

- L'impresa offerente dovrà presentare dichiarazione di offerta, come da modello di offerta allegato, **sottoscritta digitalmente**.

L'impresa dovrà, altresì, indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Il ribasso offerto risultante dalla compilazione della dichiarazione di offerta dovrà essere ribadito nel campo di offerta disponibile a video all'interno della Busta Economica. In caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere all'interno dell'allegato e ribasso complessivo indicato, prevarrà il primo.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa fin da ora che, tutte le dichiarazioni e la documentazione di gara richiesta, prevedono la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che, in alternativa al legale rappresentante, i documenti di gara potranno essere sottoscritti da un Procuratore dell'Impresa; in tal caso deve essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente disciplinare, **la relativa procura in originale o copia con dichiarazione di sua conformità all'originale** da cui si evincano i poteri di firma del medesimo.

Si segnala che deve essere assicurata la corrispondenza di firma: il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'impresa Capogruppo-mandataria e quello di ciascuna impresa mandante devono sottoscrivere le dichiarazioni previste nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, Aimag assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta.
Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti di lavori) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio Aimag assegna al concorrente tramite comunicazione PEC all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/del Portale, dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Aimag si riserva la facoltà di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
È facoltà di Aimag invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO INFORMALE

La Stazione appaltante:
a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail del concorrente per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti.
La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale.
b) può invitare i concorrenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara entro 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area "messaggi").
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata. I chiarimenti sul presente Documento e suoi allegati

e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul Portale nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Non saranno, inoltre, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme differenti da quelle indicate al precedente primo comma.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Documento.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio alle ore 10,00 del 15 aprile 2025, in videoconferenza, alle imprese concorrenti sarà inviato il link per il collegamento.

Il legale rappresentante dell'impresa o un suo incaricato è ammesso ad assistervi. La seduta pubblica si svolgerà in video conferenza, alle imprese concorrenti sarà inviata apposita comunicazione.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte AIMAG nomina una Commissione giudicatrice costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'apertura delle offerte avverrà alla presenza della Commissione di gara che procederà, in seduta aperta, alla valutazione delle offerte aprendo per prima la busta chiusa denominata Busta "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", verificando la rispondenza dei documenti contenuti nella busta chiusa alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Solo per gli operatori economici che avranno prodotto la documentazione amministrativa necessaria alla ammissione alla gara di cui alla BUSTA "A", la commissione procederà, in seduta riservata all'apertura della busta denominata BUSTA B "DOCUMENTAZIONE TECNICA", per verificare i documenti ivi contenuti.

Successivamente, si procederà, sempre in seduta privata, alla valutazione della documentazione tecnica ed al conseguente vaglio tecnico e attribuzione dei punteggi da assegnare sulla base dei criteri dettagliati nel presente disciplinare.

Terminata l'attribuzione del punteggio tecnico, si procederà, in seduta aperta, all'apertura della busta chiusa denominata BUSTA "C" "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA", alla rilevazione dei ribassi formulati e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base delle formule dettagliate nel presente disciplinare.

L'aggiudicazione, avverrà in favore dell'Impresa che avrà formulato la migliore offerta complessiva, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivato dalla somma del punteggio tecnico col punteggio economico.

Subprocedimento di verifica dell'anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Aimag in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In ogni caso, Aimag si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.
In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

La Committente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua. Inoltre, qualora sia presentata una sola offerta o nel caso in cui la procedura vada deserta, AIMAG spa si riserva la facoltà di procedere con negoziazione diretta.

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipula del contratto ha luogo entro 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Sul sito di Aimag Spa, www.aimag.it è consultabile il codice etico adottato da Aimag ai sensi del D.lgs 231/2001.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)